



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 19.12.2007

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE	2
ART. 2 - DURATA	2
ART. 3 - SCOPI.....	2
ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.....	3
ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	4
ART. 6 - PATRIMONIO.....	4
ART. 7 - FONDO DI GESTIONE	4
ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	4
ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO	5
ART. 10 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE	5
ART. 11 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE	5
ART. 12 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE	6
ART. 13 - FONDATORI	6
ART. 14 - PARTECIPANTI SOSTENITORI	6
ART. 15 - PREROGATIVE DEI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE	6
ART. 16 - ESCLUSIONE E RECESSO.....	6
ART. 17 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	7
ART. 18 - COLLEGIO DEI FONDATORI.....	7
ART.19 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL COLLEGIO DEI FONDATORI.....	8
ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ART. 21 - POTERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
ART. 22 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 23 - PRESIDENTE	11
ART. 24 - DIRETTORE.....	11
ART. 25 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE.....	12
ART. 26 - REVISORE DEI CONTI	13
ART. 27 - CRITERI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'	13
ART. 28 - SERVIZIO DI TESORERIA.....	13
ART. 29 - FORO COMPETENTE	13
ART. 30 - SCIoglIMENTO	13
ART. 31 - CLAUSOLA DI RINVIO.....	13
ART. 32 - NORME TRANSITORIE	13

Art.1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Via Maestra", con sede legale in Venaria Reale, all'indirizzo che verrà determinato nell'atto costitutivo o successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, alla quale chiede l'attribuzione della personalità giuridica e sotto la cui vigilanza opera.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Durata

La Fondazione è costituita per la durata di anni 30, ovvero fino al 31 dicembre 2038 salvo rinnovo.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione persegue le finalità di gestione, sviluppo e valorizzazione delle attività, delle strutture e degli organismi museali, teatrali, bibliotecari e culturali in genere, nonché di conservazione e manutenzione dei beni culturali ricevuti o acquisiti.

La Fondazione opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un rinnovato ruolo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio. A tal fine promuoverà ogni iniziativa atta a favorire forme di collaborazione con gli enti che si occupano della gestione della Reggia, del Parco La Mandria e del Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", per incentivarne la conoscenza e la fruizione da parte dei cittadini, delle associazioni, delle scuole di ogni ordine e grado.

Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni e degli organismi di cui sopra;
- b) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città promuovendo la conoscenza delle tradizioni e concorrendo alla tutela dell'ambiente;
- c) l'organizzazione di mostre, di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- d) l'organizzazione di eventi, manifestazioni e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
- e) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
- f) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo culturale locale;
- g) la promozione del dialogo fra le culture presenti sul territorio nell'ambito di progetti finalizzati all'educazione alla pace, alla solidarietà e all'integrazione;

- h) la ricerca di investimenti a carattere permanente sulla cultura nella sua accezione più vasta che possa superare l'episodicità e la frammentarietà della sponsorizzazione occasionale;
- i) la collaborazione con il mondo della formazione e del lavoro al fine di potenziare le opportunità formative scolastiche e professionali.
- j) la promozione e lo sviluppo della cultura musicale anche attraverso l'organizzazione di attività formative.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità di gestione nel rigoroso rispetto dei vincoli imposti dal bilancio preventivo. Può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, ad esempio, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui o finanziamenti, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o sotto qualunque altra forma giuridica (quali diritti reali di godimento) di immobili, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di edificazione, consolidamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- partecipare, anche in veste di soggetto autonomo, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- fornire servizi amministrativi, logistici, organizzativi per manifestazioni di carattere culturale richiesti da soggetti terzi, pubblici o privati;
- erogare premi o borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla Fondazione;
- organizzare l'offerta di beni e servizi anche massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della multimedialità in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);
- promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento.
- svolgere ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 5 - Modalità di erogazione dei servizi

La Fondazione garantisce l'accesso alle proprie attività in primo luogo ai cittadini residenti nell'ambito territoriale di riferimento dei Fondatori.

Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, i rapporti di questi enti con la Fondazione sono formalmente regolati da contratti di servizio.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati o edificati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 – Modalità di gestione del patrimonio immobiliare

Nel caso in cui la Fondazione, disponendo di patrimonio immobiliare, deliberasse di ricorrere per l'amministrazione corrente di questo, previa speciale procura, ad amministratori professionisti, la durata dell'incarico relativo non potrà essere superiore ad anni 5 e non potrà essere rinnovato.

Art 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i membri del Collegio dei Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato dovrà essere depositata nei modi di legge nonché trasmessa insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Piemonte e al Presidente del consiglio comunale del comune fondatore per il necessario coinvolgimento del consiglio comunale stesso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 – Documento programmatico pluriennale

Il documento programmatico pluriennale è il documento cui deve attenersi il Presidente e che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione, il programma di intervento precisando obiettivi, priorità e strategie da perseguire in coerenza con gli indirizzi e le linee di politica culturale espressi dal Primo Fondatore e dagli eventuali Fondatori Successivi.

Il suddetto documento viene predisposto dal Consiglio di amministrazione entro 90 giorni dalla sua entrata in carica e successivamente approvato dal Collegio dei Fondatori.

Art. 11 – Documento programmatico annuale

Entro il 31 ottobre di ogni anno il C.D.A., coadiuvato dal Direttore e dal Comitato scientifico, se istituito, predispose il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgere nell'esercizio successivo. Tale documento è approvato dal Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre successivo.

Art. 12 – Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori.

Art.13 – Fondatori

E' Fondatore la Città di Venaria Reale.

Sono considerati Fondatori anche coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo, ovvero sono nominati tali in quella sede e che contribuiscono alla costituzione del fondo di dotazione e/o gestione.

Possono divenire Fondatori successivi, nominati tali con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 14 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere dietro richiesta la qualifica di "Partecipante Sostenitore" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti e le associazioni culturali che condividendo le finalità della Fondazione, vogliano collaborare alle esigenze della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con un contributo in denaro, oppure con una attività, anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il contributo in denaro minimo e i criteri per la valutazione degli apporti in attività o beni sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 e approvati dal Collegio dei Fondatori.

Lo status di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l'attività è stata prestata, di regola coincidente con ogni esercizio finanziario.

Art. 15 - Prerogative dei Partecipanti Sostenitori della Fondazione

La qualifica di Partecipante Sostenitore della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, attribuisce le prerogative previste dal presente statuto all'art. 25.

Art. 16 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione Partecipanti dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- gravi e reiterate violazioni del codice deontologico degli aderenti.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte salvo contrarie disposizioni di legge successive, o materiale impossibilità. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Il Primo Fondatore, Città di Venaria Reale, non potrà in alcun modo e in ogni tempo essere escluso dalla Fondazione.

Art. 17 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore dei Conti.

Art. 18 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i legali rappresentanti del Fondatore, nonché dei soggetti che saranno nominati Fondatori successivi ai sensi dell'art. 13.

Al momento della costituzione il Collegio dei Fondatori è composto:

- dal Sindaco del Comune di Venaria Reale o suo delegato;
- da due componenti nominati dal Sindaco di Venaria Reale, scelti uno tra le candidature della maggioranza consiliare e uno scelto tra le candidature della minoranza consiliare.

Successivamente faranno parte del Collegio dei Fondatori oltre ai suddetti i rappresentanti dei Fondatori successivi al primo.

I membri del Collegio dei Fondatori si rinnovano a seguito di rinnovo dell'Organo che li ha designati.

La veste di membro del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori ha il compito di:

- approvare i Programmi annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11 nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- procedere all'ammissione dei nuovi Fondatori successivi al primo ai sensi dell'art. 13 fissando il valore minimo delle quote di ingresso;
- approvare i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione della qualifica di "Partecipante Sostenitore" ai sensi dell'art. 21;
- determinare i trasferimenti necessari per l'attuazione dei programmi;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione stabilendone il compenso;
- nominare il Presidente della Fondazione scegliendo tra i consiglieri di amministrazione in quota al primo Fondatore e un vice presidente con funzioni vicarie;
- nominare il revisore dei Conti fissandone il compenso;
- ratificare il bilancio preventivo e consuntivo già approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminare la relazione semestrale sull'attività della Fondazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e udito il parere della commissione consiliare competente del Comune fondatore;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

Art. 19 – Convocazione e quorum del Collegio dei Fondatori

Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a ciascun componente il Collegio dei Fondatori almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax inviato con tre giorni di avviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori, ciascun membro può delegare altro membro; non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Le riunioni del Collegio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Collegio dei Fondatori delibera a maggioranza.

Il Presidente della Fondazione partecipa ai lavori del Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dal Presidente anche tra i membri del Collegio dei Fondatori stesso, redatto ai sensi di legge.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori: tre in rappresentanza del Primo Fondatore, tra i quali sarà scelto il Presidente; fino a due in rappresentanza dei Fondatori successivi al primo.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, dalla data di insediamento dell'organo, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, che deve essere dallo stesso comunicata all'interessato con almeno trenta giorni di anticipo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di revoca ed in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto al quale spetta la sostituzione deve provvedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino allo scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base di *curriculum vitae*, che dimostri specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di appartenenza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Sono cause di decadenza del Consiglio di Amministrazione:

- gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

Sono cause di decadenza della carica di Consigliere di Amministrazione;

- l'accertamento di gravi violazioni di norme statutarie o regolamentari;
- l'incompatibilità sopravvenuta; (interdizione giudiziale a ricoprire cariche pubbliche)
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale alla Fondazione.

La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta del Collegio dei Fondatori che provvederà alla sostituzione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 21 - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, predisposti dal Direttore;
- predisporre i Documenti Programmatici Annuali e Pluriennali ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- predisporre la relazione semestrale sull'attività della Fondazione da sottoporre all'esame del Collegio dei Fondatori;
- fissare il valore minimo delle quote di sostegno dei Partecipanti Sostenitori e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto sottoponendoli successivamente all'esame del Collegio dei Fondatori per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- deliberare in ordine alla possibilità che le rendite non utilizzate possano incrementare il patrimonio;
- deliberare la dotazione organica e tutti i regolamenti interni di funzionamento;
- nominare, ove ne riconosca la necessità, appositi comitati scientifici distinti per competenza stabilendone la durata;
- nominare e revocare il Direttore della Fondazione stabilendone l'emolumento;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all'art.7 del presente Statuto.

Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione di Partecipanti e Sostenitori. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 22 - Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e

può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica compreso il Presidente o il Vicepresidente. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno due membri compreso il Presidente o il Vicepresidente. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Spetta in particolare al Presidente il compito di:

- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al

corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima riunione utile.
Compete altresì al Presidente vigilare sul regolare andamento della gestione.

Art. 24 - Direttore

Il Direttore è a capo della struttura operativa della Fondazione. In particolare provvede:

- all'esecuzione delle determinazioni del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;
- predisporre i regolamenti di funzionamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- cura i rapporti con il personale dipendente ed autonomo di cui ricopre la funzione di datore di lavoro ai sensi di legge;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione delle relazioni semestrali sui progetti, sulle attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- cura e firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.

Il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberate dal Consiglio d'Amministrazione e redige i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto patrimoniale economico e finanziario.

Il Direttore può conferire incarichi a terzi, concludere la formalizzazione di contratti di lavoro nell'ambito della dotazione organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 21, resta in servizio tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore sarà individuato sulla base di curricula fra soggetti in possesso di adeguata competenza, esperienza, e professionalità.

Art. 25 - Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti Sostenitori e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei partecipanti.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delineare, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi con gli altri organi della Fondazione. In tal caso ha luogo l'Assemblea plenaria quale momento di confronto, di analisi e di proposizione.

Art. 26 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni previste all'art. 9 del presente statuto, ed effettua verifiche di cassa. Riferisce eventuali irregolarità al Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui è invitato.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 27 - Criteri per la gestione delle attività

Lo svolgimento delle attività amministrative della Fondazione dovrà essere improntato ai criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché ispirato ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 28 – Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria e' affidato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Ente o al tesoriere del Comune Fondatore

Art. 29 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.

Art. 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, al Comune di Venaria Reale con vincolo di destinazione per il proseguimento di attività analoghe.

Art. 31 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 32 - Norme Transitorie

1. In sede di prima costituzione, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ed il Revisore dei Conti sono nominati dal Sindaco della Città di Venaria Reale nell'atto costitutivo previa pubblicazione di apposito bando di selezione. Gli organi così nominati potranno, nella pienezza dei poteri, immediatamente e validamente operare.

2. Il Consiglio di Amministrazione sarà integrato con le successive nomine secondo quanto previsto dall' art. 20 del presente Statuto.

3. Nel caso in cui decorsi i primi tre anni, per qualsiasi ragione, non venissero designati i rappresentanti dei Fondatori successivi al primo nel Collegio dei Fondatori, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà corrispondentemente ridotta fino al completamento delle nomine, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.